

Repertorio n. 48076

Raccolta n. 29952

Registrato a Catania
il 21 aprile 2026
al n. 13883/1T

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei.

Il giorno tredici del mese di aprile.

(13/04/2026)

In Mascali, via Siculo Orientale n. 200, nel mio studio, alle ore quindici.

Innanzitutto a me dott. **SEBASTIANO MICALI**, notaio in Mascali, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI

- **SPINA SALVATORE**, nato ad Acireale il 13 febbraio 1977 e residente a Riposto in via Galileo Galilei n. 55/E, codice fiscale SPN SVT 77B13 A028S;

- **CONTARINO GIUSEPPE**, nato a Riposto il 19 giugno 1948 ed ivi residente in via Antonio Cascino n. 54, codice fiscale CNT GPP 48H19 H325L.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, che dichiarano essere cittadini italiani.

Il signor Spina Salvatore, sopra costituito, agendo nella sua qualità di Presidente della "**SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO**", con sede in Riposto, via Gramsci nn. 192/194, codice fiscale 83002350870, riconosciuta con Decreto del Tribunale Civile di Catania del 10 agosto 1890, mi dichiara che in questo luogo, per questo giorno e per quest'ora è stata convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui infra, ed invita me notaio a redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il signor Spina Salvatore, il quale procede all'accertamento della regolarità della riunione nonché all'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti e quindi constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dal vigente Statuto;

- che sono presenti sedici (16) dei centoventisei (126) associati aventi diritto ad intervenire in assemblea. L'elenco degli associati presenti o rappresentati viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa rinuncia dei comparenti con il mio consenso;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti sei (6) dei (9) membri del Consiglio di Amministrazione e più precisamente esso Presidente signor Spina Salvatore, il vice Presidente signor Gruppillo Gino, nato a Giarre il 21 novembre 1971, codice fiscale GRP GNI 71S21 E017U; il Segretario-Tesoriere signor Galati Vincenzo, nato a Mascali il giorno 8 maggio 1947, codice fiscale GLT VCN 47E08 F004I; ed i Consiglieri signori Bombara Sebastiano, nato a Riposto il 7 agosto 1951, codice fiscale BMB SST 51M07 H325J; Grasso Orazio, nato a Riposto il 30 giugno 1959, codice fiscale GRS RZO 59H30 H325O; e Zappalà Sebastiano, nato a Giarre il 14 febbraio 1953, codice fiscale ZPP SST 53B14 E017J; mentre gli altri tre componenti signori Frazzitta Vincenzo, nato a Riposto il 10 febbraio 1947, codice fiscale FRZ VCN 47B10 H325J; Melissa Girolamo, nato a Ionia il 24 luglio 1945, codice fiscale MLS GLM 45L24 E018N; Marzullo Salvatore, nato a Riposto il 18 marzo 1951, codice fiscale MRZ SVT 51C18 H325R, hanno giustificato la loro assenza per motivi di salute;

- che non è stato nominato Consiglio di Sorveglianza;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi di legge e di

Statuto, ed idonea a deliberare sul seguente argomento posto allo

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Passandosi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara:

- che con verbale da me notaio ricevuto in data 18 ottobre 2022, registrato a Catania il 25 ottobre 2022 al n. 37374, l'Assemblea dell'associazione SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ha deliberato, tra l'altro, la modifica dello statuto per adeguamento al Codice del Terzo settore;

- che l'ufficio del RUNTS ha richiesto:

di sapere se la società sia iscritta al Registro delle imprese; se sia in possesso della personalità giuridica e da quale Ente le sia stata riconosciuta;

di avere esibiti l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti le delibere di approvazione;

di avere l'atto costitutivo o una dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità dello stesso;

di modificare lo statuto facendo riferimento agli artt. 8 e 9 del Codice del Terzo settore;

- che si rendono necessarie anche altre modifiche dello statuto con riferimento all'oggetto sociale ed all'organo amministrativo.

Illustra, pertanto, articolo per articolo le modifiche proposte e le ragioni delle stesse.

Dopo breve discussione degli intervenuti, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea dell'associazione SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, riunita in sede straordinaria, preso atto della proposta del Presidente,

DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo Statuto Sociale, composto di trentadue (32) articoli, nel testo proposto ed illustrato dal Presidente;

- di delegare il Presidente ad apportare al suddetto Statuto tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie ad ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)."

Il Presidente, raccolte le dichiarazioni di voto, dà atto che la superiore proposta di delibera risulta approvata all'unanimità dei soci presenti.

Indi il Presidente mi consegna il testo dello Statuto Associativo aggiornato a seguito della deliberazione di cui sopra. Io notaio ritiro detto documento e, previa lettura, lo allego al presente atto sotto la lettera "B".

Si dà atto:

1) che la "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO" non è iscritta nel Registro delle Imprese; è stata riconosciuta con Decreto del Tribunale Civile di Catania del 10 agosto 1890, sopra citato, ed ha conseguito la personalità giuridica ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, pur non essendo formalmente iscritta nel relativo Registro presso la Prefettura;

2) che il Presidente ha consegnato a me Notaio la copia fotostatica degli ultimi due bilanci consuntivi approvati unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti le delibere di approvazione al fine di essere prodotti al RUNTS;

3) che l'Ente non è in possesso della copia dell'atto costitutivo in quanto oltremodo datato e che non è in grado di recuperarla;

4) che, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), esso Presidente ha fatto predisporre, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, una nuova perizia di stima del patrimonio dell'Associazione al comparsa Dott. Giuseppe Contarino, commercialista iscritto

nel registro dei revisori contabili al n. 15597 con decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31bis del 21 aprile 1995, il quale all'uopo intervenuto, conferma quanto sopra e da me ammonito ai sensi di legge presta giuramento dinanzi a me Notaio ripetendo le parole di rito: "Giuro di avere bene e fedelmente redatto la perizia del patrimonio della SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

La predetta relazione giurata viene allegata al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa rinuncia dei comparenti con il mio consenso.

Da detta perizia risulta che il valore del patrimonio dell'Associazione, costituito da beni immobili e depositi bancari, ammonta complessivamente ad Euro duecentodiciottomilasettecentoventi virgola quarantaquattro (Euro 218.720,44).

Dichiarano i comparenti:

- che non sono stati superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e che, pertanto, non sussiste allo stato attuale l'obbligo di nominare l'organo di controllo;

- che la Società di Mutuo Soccorso non gestisce fondi sanitari integrativi ed i versamenti annui dei contributi associativi non superano Euro 50.000,00;

- che l'attuale Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO" nominato con Delibera del 23 marzo 2025 è composto dal Presidente signor Spina Salvatore, dal Vice Presidente signor Gruppillo Gino, dal Segretario-Tesoriere signor Galati Vincenzo, e dai Consiglieri signori Bombara Sebastiano, Grasso Orazio, Zappalà Sebastiano, Frazzitta Vincenzo, Melissa Girolamo e Marzullo Salvatore, tutti sopra generalizzati.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore quindici e quaranta.

I comparenti dichiarano di essere stati informati da me notaio, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - c.d. Legge Privacy, relativamente alle modalità ed alle finalità di gestione dei propri dati personali, riportati nel presente atto, e di aver acconsentito, per quanto occorra, al trattamento degli stessi. Dichiarano, altresì, di avere ricevuto informazione analitica scritta sulle modalità di trattamento dei suddetti dati e di essere edotti che detto trattamento è effettuato da me notaio in qualità di "titolare del trattamento, libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali" - per l'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, degli adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso, nonchè ai fini della normativa anti-riciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.

Le spese del presente verbale, relative e consequenziali sono a carico dell'Associazione. Si richiede il trattamento tributario di cui all'art. 82, comma tre, del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni - Codice del Terzo Settore (esenzione dall'imposta di registro).

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine sette e quanto di questa di due fogli.

Sottoscritto alle ore quindici e quarantacinque.

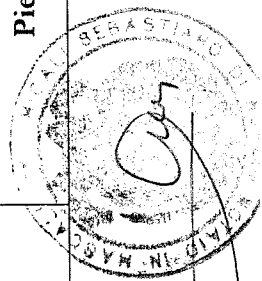
f.to Salvatore Spina

f.to Contarino Giuseppe

f.to Sebastiano Micali notaio

Elenco soci presenti alla firma atto 13 aprile 2026 (Mascali presso studio notarile Micali)

1.	Amante	Alfio	
2.	Amante	Cosimo	
3.	Amelio	Rosario	
4.	Amelio	Salvatore	
5.	Ansaldò	Antonino	
6.	Arcidiacono	Sebastiano	
7.	Barbagallo	Antonino	
8.	Barbagallo	Michele	
9.	Bartolotto	Angelo	
10.	Bartolotto	Giuseppe	
11.	Belfiore	Alfio	Belfiore Alfio 09-04-44
12.	Bergancini	Alessandro	
13.	Bergancini	Pietro	



Alfio Spina

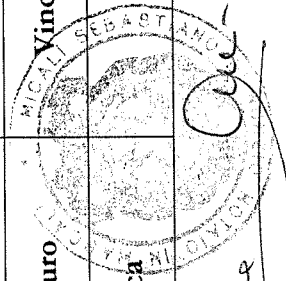
Roberto Ferra

14.	Bergancini	Roberto	
15.	Bombara	Sebastiano	2/8/1951 RIPOSPU Bambice Ghe-lic
16.	Bonaccorsi	Giuseppe Orazio	
17.	Buscema	Antonino	
18.	Calabiano	Rosario Pietro	
19.	Cannistraci	Antonino	
20.	Cannistraci	Felice	
21.	Cannistraci	Michele Maria Gaspare	
22.	Cannistraci	Rosario	
23.	Cannistraci	Felice	
24.	Casella	Salvatore	
25.	Cavallaro	Rosario	
26.	Coco	Sebastiano	
27.	Contarino	Francesco	
28.	Copani	Giuseppe	

Sebastian Spino

Luca Fosse

29.	Costa	Antonino	
30.	Crimi	Giuseppe	
31.	Cutuli	Salvatore	
32.	D'Angelo	Francesco	
33.	D'Itria	Gaetano	
34.	D'Urso	Lorenzo	
35.	De Farfalla	Giovanni	
36.	Di Mauro	Biagio	
37.	Di Mauro	Biagio	
38.	Di Mauro	Filippo	
39.	Di Mauro	Giovanni	
40.	Di Mauro	Giuseppe	
41.	Di Mauro	Sebastiano	
42.	Di Mauro	Vincenzo Marcello	
43.	Fallica	Orazio	

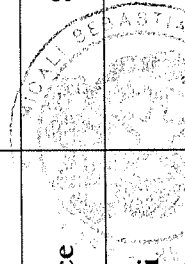


44.	Fazzio	Orazio	
45.	Fazzio	Sebastiano Antonino	
46.	Ferrara	Giuseppe	
47.	Finistrella	Alfio	
48.	Finistrella	Gino	
49.	Finistrella	Giuseppe	
50.	Foti	Paolo	
51.	Fragapane	Salvatore	
52.	Frazzitta	Vincenzo	
53.	Furnari	Antonio	<i>Furnari Antonio 10.09.46</i>
54.	Galati	Vincenzo	<i>Galati Vincenzo 08/05/1947</i>
55.	Germanotta	Agostino	
56.	Grasso	Antonino	
57.	Grasso	Francesco	
58.	Grasso	Orazio	<i>Per Don 30-06-1959</i>

Salvatore Spina

Cesario Spina

59.	Gravagna	Vincenzo	
60.	Gravagna	Leonardo	
61.	Gravagna	Sebastiano	
62.	Gruppollo	Gino	21/11/1971
63.	Guarrera	Giambattista	
64.	Guarrera	Rosario	
65.	Imbrogiano	Giacomo	
66.	Iraci	Santo	
67.	La Piana	Giuseppe	
68.	La Rosa	Pietro	
69.	Leonardi	Giuseppe	
70.	Leotta	Antonino	
71.	Li Volsi	Gioacchino	
72.	Lo Giudice	Salvatore	
73.	Lo Presti	Rosario	

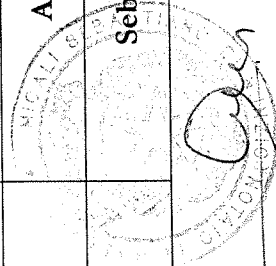


per il
Cesario Spina

74.	Lo Turco	Antonino	
75.	Mangano	Salvatore	
76.	Marano	Salvatore	
77.	Marino	Giuseppe	
78.	Marino	Lucio	
79.	Marino	Sebastiano	
80.	Marzullo	Salvatore	
81.	Melissa	Antonio	
82.	Melissa	Girolamo	
83.	Messina	Giovanni	
84.	Micalizzi	Orazio	
85.	Mignacca	Giuseppe	
86.	Mille	Mario	
87.	Montoro	Andrea	
88.	Montoro	Giuseppe	Montoro Giuseppe 3, 1-43

Sebastiano Spina *Cesare Scandura*

104.	Russo	Giovanni	
105.	Russo	Salvatore	
106.	Salice	Giovanni	
107.	Scandura Vinci	Cesare	Cesare Scandura Vinci 10.10.1948
108.	Scordo	Filippo	Scordo 20-06-1960
109.	Scordo	Rosario	
110.	Scuderi	Salvatore	Scuderi Salvatore 20-11-1954
111.	Spina	Salvatore	Spina 13/02/1977
112.	Spina	Sebastiano	
113.	Spina	Leonardo	
114.	Stella	Salvatore	
115.	Strano	Orazio	Strano Orazio 12-9-1948
116.	Tomarchio	Mariano	Tomarchio 28/08/48
117.	Torrissi	Angelo	
118.	Torrissi	Sebastiano	



Spina

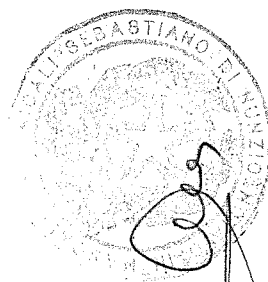
89.	Musumeci	Mariano	
90.	Musumeci	Salvatore	
91.	Musumeci	Salvatore	
92.	Nardella	Giovanni	
93.	Pappalardo	Giovanni	
94.	Pappalardo	Giuseppe	
95.	Pappalardo	Natale	
96.	Pappalardo	Rosario	
97.	Patanè	Carmelo	
98.	Patanè	Salvatore	
99.	Petralia	Antonino	
100.	Quattrocchi	Salvatore	
101.	Quattrocchi	Tommaso	<i>Dr. M. Russo</i> 01-07-1948
102.	Russo	Amerigo	
103.	Russo	Carmelo	

Sebastiano Spina

119.	Tropea	Giuseppe	
120.	Tropea	Orazio	
121.	Vasta	Leonardo	
122.	Vecchio	Vincenzo	
123.	Vento	Armando	
124.	Viscuso	Francesco	
125.	Zappalà	Sebastiano	Sebastiano 14-02-1853

126. Quattrocchi Leonardo 10-02-1875

Calisto Tancredi



Sebastiano

Allegato "C"
N. 48076 di Repertorio
N. 29952 di Raccolta

**PERIZIA GIURATA
AGGIORNATA AL 31/03/2026**

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe Contarino** nato a Riposto il 19/06/1948 ed ivi residente in Via A. Cascino n. 54, codice fiscale CNTGPP48H19H325L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Catania al n.116, e al Registro Revisori Contabili n.15597 G.U. n.31 bis D.M. 12/04/1995, certifica lo stato patrimoniale della Società Operaia di Mutuo Soccorso come di seguito elencato :

**STATO PATRIMONIALE
AL 31.03.2026**

Denominazione sociale: SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

Indirizzo sede: Via Gramsci 192-194 Riposto (CT)

Codice fiscale: 83002350870

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FABBRICATO	€ 61.975,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 61.975,00

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Totale Depositi bancari al	€ 156.745,44
-----------------------------------	---------------------

TOTALE ATTIVO	€ 218.720,44
----------------------	---------------------

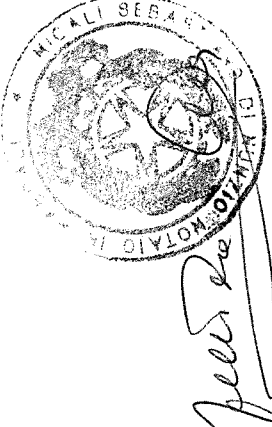
TOTALE PASSIVO	€ 0,00
-----------------------	---------------

Si attesta, pertanto, che il valore del patrimonio netto della SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Riposto ammonta ad Euro 218.720,44.

I dati su esposti del fabbricato sono derivati dall'atto di compravendita redatto dal Notaio Filippo Patti in data 11 novembre 2003 repertorio n° 230.775 registrato in Giarre al n° 393 in data 17.11.2003 mentre le disponibilità liquide sono documentate dalla certificazione bancaria rilasciata dall'Istituto Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Riposto,.....

Dott. Giuseppe Contarino



Lista movimenti contabili

Conto: 044 - 330 - 1285317

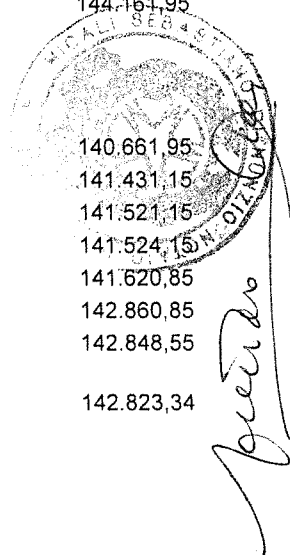
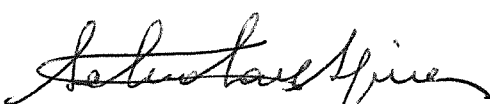
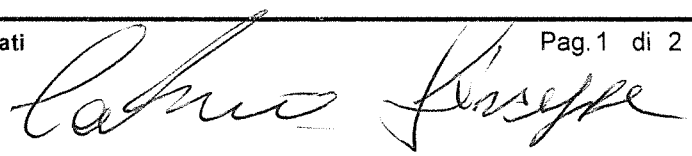
Intestato a: SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

Saldo Contabile Attuale: EUR 156.745,44

Periodo: 11/08/2025 - 10/04/2026

Coordinate bancarie internazionali IBAN					
Cod. Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	68	O	05036	84170	CC0441285317
IT68 0050 3684 170C C044 1285 317					

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
11/08/2025	11/08/2025	EUR	87,00	BONIFICO BONIFICO N. 02008/32978/1101252200170/ C4A2A ENERGIA SPA BIC: UNCRITMMXXX CRO: 1101252200178724 NOTE: RIMBORSO FATTURA N.RO 525509220536 AEN VI 07-25 0009 SUPP - Supplier payment A2A-2500402861	143.568,00
01/09/2025	01/09/2025	EUR	232,00	VERSAMENTO CONTANTE	143.800,00
04/09/2025	04/09/2025	EUR	-15,00	BOLL.POSTALI/CBILL ONLINE Pagamento Bollettino CBILL Cod. Identificativo 300000000052341817 Azienda (Z4535) Numero 00000000052341817 Imp 15,00 Commissioni 1,00 Comm. Azienda 0,00	143.785,00
04/09/2025	04/09/2025	EUR	-1,00	COMMISSIONI Pagamento Bollettino CBILL Cod. Identificativo 300000000052341817 Azienda (Z4535) Numero 00000000052341817 Imp 15,00 Commissioni 1,00 Comm. Azienda 0,00	143.784,00
01/10/2025	01/10/2025	EUR	424,75	VERSAMENTO CONTANTE	144.208,75
06/10/2025	30/09/2025	EUR	-21,60	INTERESSI/COMPETENZE Competenze complessive al 30/09/2025	144.187,15
06/10/2025	30/09/2025	EUR	-25,20	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo su estratto conto/ rendiconto del rapporto 044 330 1285317 riferita al periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025	144.161,95
09/10/2025	09/10/2025	EUR	-3.500,00	PRELEV. CONTANTI	140.661,95
03/11/2025	03/11/2025	EUR	769,20	VERSAMENTO CONTANTE	141.431,15
03/11/2025	03/11/2025	EUR	90,00	VERSAMENTO CONTANTE	141.521,15
03/11/2025	06/11/2025	EUR	3,00	VERS.ASS.BANC. F.PIAZZA	141.524,15
01/12/2025	01/12/2025	EUR	96,70	VERSAMENTO CONTANTE	141.620,85
31/12/2025	31/12/2025	EUR	1.240,00	VERSAMENTO CONTANTE	142.860,85
08/01/2026	31/12/2025	EUR	-12,30	INTERESSI/COMPETENZE Competenze complessive al 31/12/2025	142.848,55
08/01/2026	31/12/2025	EUR	-25,21	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo su estratto conto/ rendiconto del rapporto 044 330 1285317 riferita al periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025	142.823,34

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
20/01/2026	20/01/2026	EUR	3.500,00	BONIFICO BONIFICO N. 07601/05045/ EA26011962160/C3SPINA SALVATORE BIC: BPPIITRRXXX CRO: EA26011962169873481690084170IT NOTE: rimborso spina	146.323,34
22/01/2026	22/01/2026	EUR	-774,70	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 28549204 A FAVORE DI scalificio lasi di sarti michela e c. s. NOP. 59471461800 NOTE: pagato per vostro invio, scala come da fattura proforma n2 del 16-01-2026	145.548,64
22/01/2026	22/01/2026	EUR	-4,00	COMMISSIONI VS. DISP N. 28549204 A FAVORE DI scalificio lasi di sarti michela e c. s. NOP. 59471461800 NOTE: pagato per vostro invio, scala come da fattura proforma n2 del 16-01-2026	145.544,64
26/01/2026	26/01/2026	EUR	-16,00	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 28576070 A FAVORE DI comune di riposto NOP. 59821662000 NOTE: diritti di segreteria	145.528,64
26/01/2026	26/01/2026	EUR	-4,00	COMMISSIONI VS. DISP N. 28576070 A FAVORE DI comune di riposto NOP. 59821662000 NOTE: diritti di segreteria	145.524,64
26/01/2026	26/01/2026	EUR	-35,00	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 28576090 A FAVORE DI comune di riposto NOP. 59823662000 NOTE: diritti fissi istruttoria pratica	145.489,64
26/01/2026	26/01/2026	EUR	-4,00	COMMISSIONI VS. DISP N. 28576090 A FAVORE DI comune di riposto NOP. 59823662000 NOTE: diritti fissi istruttoria pratica	145.485,64
27/01/2026	27/01/2026	EUR	120,00	BONIFICO BONIFICO N. 02008/32978/1101260260260/ C8FURNARI NUNZIATA SALICE GIOVANNI BIC: UNCRITMMXXX CRO: 1101260260269998 NOTE: QUOTA ANNO 2026 SALICE GIOVANNI	145.605,64
02/02/2026	02/02/2026	EUR	5.900,80	VERSAMENTO CONTANTE	151.506,44
02/03/2026	02/03/2026	EUR	4.112,90	VERSAMENTO CONTANTE	155.619,34
07/03/2026	07/03/2026	EUR	200,00	BONIFICO BONIFICO N. 02008/32978/1191260663390/ C6FRANCESCO GRASSO BIC: UNCRITMMXXX CRO: 1191260663398716 NOTE: Quota d'ingresso 0162026030708134667819943326	155.819,34
16/03/2026	16/03/2026	EUR	-65,00	PRELEV. CONTANTI	155.754,34
01/04/2026	01/04/2026	EUR	1.048,40	VERSAMENTO CONTANTE	156.802,74
07/04/2026	31/03/2026	EUR	-28,20	INTERESSI/COMPETENZE Competenze complessive al 31/03/2026	156.774,54
07/04/2026	31/03/2026	EUR	-29,10	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo su estratto conto/ rendiconto del rapporto 044 330 1285317 riferita al periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026	156.745,44

Allegato "B" al n. 48076 di Repertorio e n. 29952 di Raccolta
STATUTO SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita in Riposto (CT) una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "Società Operaia di Mutuo Soccorso", più brevemente denominata SOMS. L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Società di Mutuo Soccorso acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni o mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 – Sede e durata

La Società Operaia di Mutuo Soccorso, che nel presente Statuto viene indicata per brevità con l'acronimo SOMS, ha sede legale in Riposto, via Gramsci nn. 192/194. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SOMS. La sua durata è illimitata.

La SOMS può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SOMS stessa. La SOMS può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SOMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SOMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, la realizzazione di attività mutualistiche in forma diretta ed indiretta ed in particolare di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative ricreative, sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari e svolgere attività di ricerca scientifica;
- c) erogare ai Soci contributi una tantum in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi previa approvazione dell'Organo Assembleare;
- d) partecipare e promuovere, nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica, della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
- e) diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione e i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto, a tale scopo assumendo le iniziative ritenute utili e opportune dal Consiglio

di Amministrazione;

f) promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale;

g) poter svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente. In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SOMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, che abbiano raggiunto il diciottesimo anno d'età, e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci possono essere: Soci ordinari (o effettivi), soci effettivi benemeriti, soci onorari e Soci sostenitori. La domanda di ammissione, previo versamento della quota di entrata stabilita dal Consiglio di Amministrazione per classi di soci, deve essere indirizzata al Presidente del Sodalizio. Le domande di ammissione rimangono affisse all'albo sociale per cinque giorni consecutivi e devono contenere esplicita dichiarazione, da parte dell'aspirante socio, di accettazione incondizionata delle norme dello Statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione e con votazione, mediante scrutinio segreto, ne delibera l'accettazione o il rigetto con la maggioranza relativa dei voti. In caso di rigetto non è richiesta la motivazione di tale provvedimento e si provvederà immediatamente alla restituzione della quota versata. L'aspirante socio, la cui domanda è rigettata, non può riproporla finché duri in carica il Consiglio di Amministrazione che ne ha deliberato la rieiezione. Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l'ammissione dell'aspirante Socio nei casi seguenti:

- quando l'attività dell'aspirante Socio sia in contrasto o in concorrenza con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti;

- quando l'aspirante Socio sia stato condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale.

Art. 5 – Soci ordinari (o effettivi)

Sono Soci ordinari (effettivi) della SOMS coloro che intendono partecipare allo

scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. Le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso. L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali e di tutte le contribuzioni previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. I soci ordinari (effettivi) usufruiscono della mutualità del sodalizio secondo le direttive adottate dall'Assemblea Generale dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SOMS devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità previo congruo preavviso. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto. I soci ordinari (effettivi), in numero non inferiore a dieci, possono formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, che provvederà a deliberare alla prima riunione e, comunque, non oltre un termine superiore a trenta (30) giorni decorrente dalla presentazione della proposta.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 6 – Soci ordinari (effettivi) benemeriti

I soci effettivi benemeriti sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Amministrazione tra i soci ordinari (effettivi) che si siano particolarmente distinti per attaccamento e dedizione al sodalizio.

Ai soci benemeriti viene rilasciato un attestato di benemerenzza ed il loro nome viene trascritto nell'albo dei soci effettivi benemeriti. I soci effettivi benemeriti sono esclusi dal pagamento delle quote sociali.

Art. 7 – Soci onorari

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o da almeno cinquanta soci effettivi, tra le persone che si siano distinte per meriti e/o servizi resi all'umanità, alla Nazione, alle classi lavoratrici o al sodalizio. I soci onorari che non rivestono la qualità di soci ordinari (effettivi) possono formulare proposte, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali e sono esclusi dal pagamento di ogni forma di contributo; quelli che rivestono la qualità di soci ordinari (effettivi) solo dai contributi mensili e straordinari. La loro effigie rimane esposta nei locali sociali.

Art. 8 – Soci sostenitori e simpatizzanti

Sono Soci sostenitori della SOMS coloro i quali, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, intendano sostenere l'attività della SOMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della SOMS. I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Sono soci simpatizzanti coloro i quali intendono partecipare alle attività ricreative promosse dalla SOMS. Essi non hanno diritto di voto, non partecipano all'Assemblea, non hanno diritto di accedere al sepolcro sociale e non possono essere eletti nel consiglio.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento, agli svaghi

ed alle manifestazioni organizzate dal sodalizio. Ogni socio può richiedere al Presidente o al Consiglio di Amministrazione, mediante interpellanza o interrogazione, notizie relative all'attività del sodalizio. Il Presidente dovrà rispondervi per iscritto entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della SOMS ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SOMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dallo Statuto, dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Recesso

Il Socio può recedere dalla SOMS. Egli deve farne richiesta entro e non oltre il trenta (30) settembre di ogni anno, indirizzandola, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano da protocollare presso la segreteria del sodalizio o con posta certificata all'indirizzo pec: societàoperaiaiposto@pec.it, al Consiglio di Amministrazione della SOMS. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Il recesso non dà luogo a rimborsi, indennizzi o restituzioni di qualsivoglia genere.

Art. 11 – Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
- b) persistente morosità del Socio nel pagamento delle quote associative nei limiti massimi di diciotto (18) mesi di morosità;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SOMS ed il suo funzionamento;
- d) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) qualora il Socio svolga o tenti di svolgere, anche in seguito a variazioni della sua condizione, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) passaggio in giudicato di condanna del Socio per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- g) per aver simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni;
- h) per uso improprio ed illegittimo dei mezzi di comunicazione tecnologica che danneggino il sodalizio, i soci o la collettività in genere.

La delibera di esclusione potrà essere adottata solo dopo dieci (10) giorni dal ricevimento da parte del Socio della preventiva diffida di pagamento, pena l'esclusione, da inviare a mezzo lettera raccomandata o a mano. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci e non dà luogo a rimborsi, indennizzi o restituzioni di qualsivoglia genere. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, deliberare di radiare o espellere un socio per motivi

disciplinari, secondo quanto previsto dall'art.18 del presente Statuto.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 12 - Organi della Società di Mutuo Soccorso

Gli Organi della SOMS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) l'Organo di controllo (Revisore dei conti, ove la legge lo richieda);
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie.

L'eventuale prestazione professionale resa da uno degli organi sociali in favore della SOMS può essere retribuita su richiesta o su votazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ordinari (o effettivi) e i soci effettivi benemeriti con diritto di voto.

I soci onorari ed i Soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea per formulare proposte, ma non hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, che non ricopre cariche sociali, avente diritto di voto e munito di delega scritta, fatta eccezione per l'elezione degli organi sociali e lo scioglimento della SOMS. I Soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto ed in Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o un suo delegato con delega scritta.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o il rendiconto economico e la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della relazione dell'Organo di Controllo se previsto dalla legge;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Probiviri;
- c) nominare l'Organo di controllo;
- d) approvare i Regolamenti interni o eventuali modifiche regolamentari;
- e) pronunciarsi su proposte regolarmente formulate dai soci ed avanzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- f) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno trenta (30) giorni prima dell'Assemblea;
- g) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- e) deliberare sul sistema elettorale da adottare per l'elezione degli organi sociali.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SOMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione

almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno o quando particolari esigenze lo richiedano, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno, o in seduta ordinaria biennale entro il mese di Febbraio successivo al biennio per procedere all'elezione degli organi direttivi. I soci ordinari (effettivi), in misura non inferiore al quindici per cento (15%) degli iscritti, possono fare richiesta di convocazione dell'Assemblea generale dei soci, per deliberare su argomenti di sua specifica competenza; la richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente del sodalizio, che, dopo aver informato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della richiesta deve provvedere alla relativa convocazione. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria si riunisce anche per deliberazione del Consiglio di Amministrazione e per determinazione motivata del Presidente.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della SOMS almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati. In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera raccomandata a mani e, in caso di convocazione per scioglimento della SOMS, per lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta certificata. L'avviso, contenente l'o.d.g., può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo (strumenti informatici o telefonici a disposizione del sodalizio) a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 15 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro i quali sono iscritti nel libro dei Soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SOMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea può legittimamente deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza del dieci per cento (10%) dei soci ordinari (effettivi), o, in difetto, dopo un'ora di attesa, con la presenza di un numero qualunque di soci presenti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza del dieci per cento (10%) dei soci ordinari (effettivi) e quorum deliberativo dei due terzi (2/3) dei presenti. In caso di convocazione su richiesta dei soci, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno l'ottanta per cento (80%) dei firmatari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, fatta eccezione per le delibere di scioglimento, deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, per appello nominale o alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SOMS o, in sua assenza, rispettivamente dal Vice presidente, dal segretario, dal consigliere più anziano d'età o, in assenza di tutti i consiglieri, dal socio ordinario (effettivo) più anziano d'età tra i presenti, che verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle

votazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea e affisso per cinque giorni consecutivi all'Albo sociale. Trascorso questo periodo la delibera diverrà esecutiva, fatta eccezione per le delibere aventi carattere d'urgenza che saranno dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci ordinari con anzianità sociale di almeno novanta (90) giorni, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e durano in carica per tre (3) esercizi; sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non nominati dall'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Cassiere, il Sindaco di vigilanza ed il Sindaco di Mutuo Soccorso.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della SOMS di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Consiglio nomina un Segretario-Cassiere, che potrà anche non rivestire carica di consigliere, e che è tenuto a redigere i verbali sia delle Assemblee dei Soci che delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo di consiglieri o ad un singolo consigliere.

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che potrà riconfermarli nell'ufficio o sostituirli.

Se vengono a mancare più del cinquanta per cento dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

I consiglieri così nominati dall'Assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i consiglieri sostituiti.

Venendo a mancare l'intero Consiglio, l'Organo di controllo, ove presente, deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sua ricostituzione e designa nelle more tra i propri membri un soggetto responsabile dell'attività ordinaria.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SOMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) approvare il conto trimestrale di cassa;
- d) redigere il bilancio di esercizio o rendiconto finanziario e approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che successivamente verranno sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- f) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

- h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- i) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- j) assumere e licenziare il personale;
- k) nominare il Revisore dei conti;
- l) controllare i registri sociali;
- m) autorizzare la spesa e l'impiego dei fondi cassa;
- n) deliberare su ogni altra questione non espressamente prevista dallo Statuto e comunque nell'interesse esclusivo del sodalizio;
- o) stipulare atti e contratti di ogni genere e loro rescissione, assumere le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- p) deliberare l'apertura e la chiusura di sedi e succursali;
- q) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi di natura professionale svolti in favore della Mutua;
- r) irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - 1. biasimo scritto;
 - 2. sospensione fino a 15 giorni;
 - 3. sospensione fino a 1 anno;
 - 4. radiazione o espulsione.

Il biasimo scritto viene applicato per lievi violazioni statutarie commesse dai soci o per comportamenti che costituiscono indisciplina e non comportano sanzioni più gravi.

La sospensione si applica in tutti i casi di indisciplina nei confronti del sodalizio e dei suoi organi direttivi, nonché in caso di grave violazione delle norme dello Statuto.

L'espulsione (o radiazione) è prevista soprattutto nei casi in cui risulta incontestato il venir meno del requisito della buona condotta e della correttezza sociale, nonché in seguito all'accertamento di intervenuta sentenza passata in giudicato per condotte altamente infamanti e socialmente riprovevoli.

In generale, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soci che vengono meno all'osservanza dello Statuto, che turbano l'ordine ed il regolare svolgimento dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e che assumono atteggiamenti irriverenti nei confronti dei soci e dei componenti degli organi sociali. I soci nei cui confronti viene proposta una sanzione disciplinare hanno il diritto di essere sentiti personalmente dal Consiglio di Amministrazione. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di Amministrazione, gli interessati possono presentare ricorso al medesimo organo entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare inflitto. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Collegio dei Probiviri, si pronuncia con votazione segreta nella prima riunione utile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del ricorso, che sospende l'efficacia del provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno cinque Consiglieri lo ritengano necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. La riunione del Consiglio di Amministrazione viene convocata con avviso, contenente l'o.d.g. (esposto anche nell'Albo sociale), da inoltrare ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'orario stabilito, con l'uso di tutti gli strumenti informatici o telefonici a disposizione del sodalizio. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza

dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi, ad eccezione di quei casi in cui si prevedano provvedimenti disciplinari, ove occorre la maggioranza dei componenti più uno, e per gli incarichi sociali o per questioni personali, le cui deliberazioni vengono adottate a scrutinio segreto. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori ed affisso per cinque giorni consecutivi nell'Albo sociale. Le deliberazioni, salvi i casi d'urgenza, sono rese esecutive decorsi cinque giorni dalla loro pubblicazione, mentre quelle aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni disciplinari hanno efficacia dal momento della ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che non abbiano carattere disciplinare, possono essere impugnate da un numero di soci che rappresenti il quindici per cento (15%) dei soci ordinari (effettivi) entro il termine di giorni quindici (15) dalla pubblicazione della delibera nell'Albo sociale. Il ricorso è prodotto all'Assemblea Generale dei Soci, che, entro sessanta (60) giorni dal deposito in segreteria, si esprime in via definitiva. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della deliberazione adottata. In caso di dimissione di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve prenderne atto e ratificarne l'avvenuta dimissione alla prima riunione utile e procedere alla surroga. Il Consiglio di Amministrazione, sulla richiesta di dimissione dei consiglieri, deve prenderne atto e ratificare alla prima riunione utile del Consiglio e procedere alla surroga. Il consigliere che per più di tre volte si assenta ingiustificatamente dalle riunioni del Consiglio decade dalla carica. Al consigliere dimesso per assenze reiterate, come pure nel caso di dimissioni, rinuncia o decesso, subentra il primo dei non eletti e rimane in carica fino al termine del biennio sociale. Nel caso in cui non vi siano più consiglieri da nominare tra i non eletti, il Consiglio di Amministrazione rimane ugualmente in carica purchè il numero dei suoi consiglieri non sia inferiore a sei. In caso di scioglimento, gli organi collegiali conservano le loro funzioni, limitate ai compiti ed adempimenti ordinari, fino alla nomina dei nuovi organi da parte dell'Assemblea ordinaria, che dovrà essere all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque (45) giorni.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SOMS, nonchè la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze, mantenendo l'ordine delle discussioni durante le riunioni, concedendo e togliendo la parola, allontanando coloro che danno luogo ad episodi di disordine. Firma gli atti e la corrispondenza della SOMS ed autorizza le spese. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte, prende nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale gli opportuni provvedimenti di competenza, anche in materia disciplinare (seppur in via provvisoria in attesa delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione). Sovrintende, di concerto con il Cassiere, al buon andamento dell'amministrazione del patrimonio sociale e vigila, coadiuvato dal Collegio dei Probiviri, sull'osservanza dello Statuto. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati o dai soci, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione o professionisti di varia natura.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 20 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in sua assenza ne esercita tutte le funzioni.

Art. 21 – Segretario-Cassiere

Il Segretario-Cassiere assiste il Presidente in seno all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione in tutte le loro riunioni. Redige il verbale delle deliberazioni e ne cura l'affissione all'Albo sociale. In assenza del Presidente e del Vice Presidente svolge le funzioni presidenziali. Cura la corrispondenza e ne tiene il protocollo, conserva i registri, gli albi, i regolamenti ed ogni altro atto o documento della SOMS, tiene aggiornato l'elenco dei soci. Il Segretario-Cassiere riceve la domanda di ammissione unitamente alla quota di entrata e ne rilascia la ricevuta. Dopo l'accettazione del socio versa la quota al Cassiere per l'incasso dei contributi sociali.

Il Segretario-Cassiere riceve le somme versate dai soci, dal Presidente e da qualsiasi altro socio. Mantiene in cassa, a disposizione del Presidente e del sodalizio, una somma non eccedente Euro ottocento (Euro 800,00) mensili per farne prontezza ad ogni richiesta degli organi stessi; le somme eccedenti tale cifra dovranno essere versate in un conto corrente intestato al sodalizio. Prepara mensilmente il conto cassa che, vistato dal Presidente, viene versato all'Istituto di credito di competenza della SOMS. Il Segretario-Cassiere, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, prepara il conto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo che vengono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmessi al Revisore dei Conti, ove esistente, ed all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di consultare un esperto per l'impostazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Art. 22 – Sindaco di Vigilanza

Il Sindaco di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla disciplina dei soci e di controllare l'ordine e la pulizia dei locali sociali.

Art. 23 – Sindaco di Mutuo Soccorso

Il Sindaco di Mutuo Soccorso ha l'incarico di occuparsi della retta esecuzione del regolamento e delle norme relative alla mutualità del Sodalizio.

Art. 24 - Ufficio Di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente e da:

- il Vice Presidente;
- il Segretario-il Cassiere.

L'Ufficio di presidenza è incaricato:

- della retta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- di coadiuvare il Cassiere per la redazione del bilancio preventivo e la preparazione del conto consuntivo da sottoporre annualmente all'esame del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Organo di controllo (Revisore dei conti se stabilito dalla legge)

L'Assemblea generale nomina un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. In caso di morte, di decadenza o rinuncia, anche di uno dei componenti, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo o la surroga del componente. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SOMS e sul suo concreto funzionamento. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione semestrale ai bilanci annuali. La relazione ai bilanci annuali deve essere affissa all'Albo sociale almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci. I bilanci annuali devono essere consegnati ai Revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci. L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro. L'Organo di controllo può assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo devono redigersi verbali, che devono essere trascritti nel libro delle decisioni dello stesso ed affissi all'Albo sociale.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque soci che non devono fare parte del Consiglio di Amministrazione, devono avere almeno dieci anni di iscrizione ed un'età non inferiore ad anni trenta. I soci interessati a far parte del Collegio dei Probiviri devono presentare apposita domanda indirizzata al Presidente e sono eletti dall'Assemblea dei Soci nella seduta ordinaria biennale contestualmente alla nomina del Consiglio di amministrazione. In caso di mancata costituzione ovvero nomina di tutti o parte dei componenti del Collegio da parte dell'Assemblea, sarà il Presidente del sodalizio a nominare i componenti mancanti. I componenti del Collegio dei Probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. Nelle riunioni, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

Ha il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale ed esaminare qualsiasi controversia tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione e deve rendere parere sul ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento o dalla conoscenza dei fatti che hanno dato origine al procedimento, sentendo le parti in causa. Il parere espresso da tale organo è assunto a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tale parere viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e non è vincolante per le decisioni che il Consiglio stesso assume in via definitiva ed insindacabile con espressa motivazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 – Disposizioni generali

Qualora il socio radiato (escluso) per ragioni disciplinari o dimissionario richieda di essere riammesso, dovrà pagare tutte le quote ed i contributi dovuti dall'aspirante socio. Il socio radiato (escluso) per morosità potrà essere riammesso entro il termine perentorio di due anni dalla radiazione, previa regolarizzazione della posizione debitoria con la maggiorazione del dieci per cento (10%) delle somme dovute, a titolo di penale. Il socio radiato per motivi diversi dalla morosità non potrà essere riammesso prima di due anni dalla data di radiazione. Se avviene un fatto grave penalmente rilevante per il quale si riporta una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore ai due anni, il socio sarà espulso e non sarà più possibile la riammissione. Alla fine di ogni gestione il Consiglio di Amministrazione uscente redigerà un inventario del patrimonio sociale che dovrà essere consegnato al Consiglio di Amministrazione subentrante entro un mese dalla cessione della gestione. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad adottare speciali regolamenti interni per la gestione della biblioteca, del mutuo soccorso, delle attività ricreative sociali, socio-culturali ed altro e della sistemazione in loculi dei soci e dei prossimi diretti familiari. In occasione della morte di un socio o del coniuge, la SOMS interviene con la bandiera listata a lutto che sarà esposta all'esterno dei locali sociali nel giorno del decesso e sino al momento del funerale, rileva la salma del socio, se residente a Riposto, dall'abitazione e la accompagna in Chiesa. Le attività resteranno sospese per l'intera durata del rito funebre. La SOMS ha un proprio gonfalone. Nelle solennità pubbliche il gonfalone è portato dal vessillifero. Le quote associative dei soci, nonché i contributi di ogni genere potranno essere modificate nella loro entità secondo l'economia generale del sodalizio. Per tale modifica è necessario il voto dei soci effettivi presenti intervenuti in assemblea ordinaria o straordinaria, con le maggioranze previste dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire ad un socio l'incarico della riscossione dei contributi mensili e quello delle pulizie dei locali sociali. Durante tutte le sedute assembleari le attività ricreative all'interno dei locali del sodalizio dovranno essere sospese. In caso di scioglimento della SOMS, l'Assemblea dei soci deve nominare un comitato di liquidazione composto da cinque soci estranei alla gestione del sodalizio.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 28 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SOMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali per l'assolvimento degli impegni associativi e per il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SOMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La SOMS trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse previste dallo Statuto che rispettino le condizioni di cui all'articolo 6 del CTS.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017:

- il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio economico della SOMS coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure della predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 d.lgs 117/2017.

Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) è successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) deve restare depositato presso la sede della SOMS nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge l'Organo di amministrazione è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Art. 30 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 31 - Scioglimento della SOMS e devoluzione dei beni

Lo scioglimento, e quindi la liquidazione della SOMS, può essere proposto dal Consiglio di Amministrazione.

La relativa delibera è approvata dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 32 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle speciali delle mutue volontarie.

f.to Salvatore Spina

f.to Contarino Giuseppe

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITO DELLE FIRME
PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIA per gli usi consentiti dalla legge.

MASCALI, 24 aprile 2026

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.